

AGENZIA DELL'IRPEF
DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1.

La denominazione dell'Associazione "MAESTR'ALE", costituita con scrittura privata in data 17 marzo 2014 e registrata in data 21 marzo 2014, viene modificata in "Associazione di Promozione Sociale "MAESTR'ALE", Ente del Terzo Settore, in conformità alla normativa vigente dettata dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

ARTICOLO 2. L'Associazione ha sede legale a Cagliari, in Via San Lucifero 65. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi distaccate determinandone il funzionamento e i rapporti con la sede centrale.

ARTICOLO 3. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dell'attività di interesse generale di cui alla lettera w) del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore: *"Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche*

del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", avvalendosi in modo prevalente, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività di interesse generale può essere perseguita attraverso particolari attività in cui:

- promuovere e sostenere, ed educare al benessere, alla salute e all'evoluzione umana, con particolare attenzione alle categorie svantaggiate, per favorire la massima espressione della potenzialità dell'uomo attraverso interventi in ambito sociale, cognitivo, energetico, educativo, scolastico, legale, progettuale, ambientale, editoriale, ludico e musicale;
- porsi al fianco di tutti coloro che hanno bisogno di aiuto per affrontare nelle condizioni più adeguate la propria vita;
- prevenire e combattere qualsiasi forma di sfruttamento, vessazione e violenza;
- promuovere la ricerca della verità e della consapevolezza da qualunque fonte provenga, superando qualsiasi preconcetto e pregiudizio;
- nel perseguimento dei propri fini, porre in essere azioni educative e non violente ispirate dal senso di comunità umana e dall'amore incondizionato;

- condurre studi, ricerche e interventi negli ambiti d'interesse dell'Associazione;
- offrire le proprie competenze ad associazioni, cooperative, enti locali, enti privati, scuole ed enti formativi;
- progettare, programmare, condurre e gestire interventi negli ambiti d'interesse dell'Associazione finalizzati anche alla prevenzione e all'eliminazione di situazioni di emarginazione;
- attivare azioni multidisciplinari che favoriscano lo sviluppo delle risorse umane e sociali del singolo e della comunità;
- attuare interventi di formazione e aggiornamento professionale negli ambiti di interesse dell'Associazione;
- attuare interventi finalizzati alla raccolta fondi da destinare alle aree di intervento dell'Associazione.

ARTICOLO 4. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei propri fini e

delle attività che ne costituiscono l'oggetto, potendo altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione nonché partecipare a consorzi, associazioni e altre strutture organizzative aventi finalità simili alle proprie;

• l'Associazione realizza il suo programma attraverso seminari, conferenze, convegni, dibattiti, corsi, attività di facilitazione e di coaching o attività a esse riconducibili e assimilabili, visite guidate e sopralluoghi, escursioni e viaggi studio, allestimento di mostre, proiezioni di film, concerti, pubblicazioni, attività editoriali e ogni altra iniziativa che, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, sia giudicata conforme al carattere e agli scopi dell'Associazione medesima e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

ARTICOLO 5. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea Ordinaria;

- eredità, donazioni e legati;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ARTICOLO 6. L'Associazione di Promozione Sociale MAESTR'ALE ha durata indeterminata.

TITOLO II: SOCI

ARTICOLO 7. Il numero dei soci è illimitato.

Chi desideri diventare socio deve fare domanda al Consiglio Direttivo utilizzando il prestampato modulo di adesione che gli verrà fornito e versare la quota di iscrizione all'atto di presentazione della domanda. La quota associativa annuale può essere versata in contanti, con assegno bancario o con bonifico bancario.

Il Consiglio Direttivo deciderà entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione s'intende accolta qualora il Consiglio Direttivo, nel termine sopra citato, non ne comunichi all'aspirante socio il rigetto.

Ogni associato dovrà espressamente accettare le norme dello Statuto Sociale, condividere le finalità perseguite dall'Associazione, osservare il Regolamento Interno, le delibere Assembleari e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando la facoltà del socio di poter recedere dal vincolo associativo mediante le modalità previste dallo Statuto.

Il recesso dal vincolo associativo non attribuisce al socio il diritto alla restituzione delle quote versate anche se l'anno di competenza, relativo al versamento, non fosse ancora terminato.

ARTICOLO 8. I soci sono classificati in:

- Fondatori
- Ordinari
- Sostenitori

ARTICOLO 9. Sono soci **Fondatori** coloro che già hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;

ARTICOLO 10. Sono soci **Ordinari** coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e siano in regola con i versamenti della quota annuale associativa.

ARTICOLO 11. Sono soci **Sostenitori** coloro i quali, versino spontaneamente e senza alcun vincolo di importo delle somme atte a sostenere o supportare specifici progetti promossi dall'Associazione.

ARTICOLO 12. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo:
sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo
forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere
rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.
17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura, anche dei propri associati, solo
quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di interesse generale e al
perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell'attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari o al 5% del numero degli
associati.

ARTICOLO 13. Tutti i soci sono tenuti a versare la
quota di ammissione prescritta e a pagare
annualmente il contributo fissato dall'Assemblea.

La quota sociale dovrà essere versata entro 30
giorni dalla scadenza del 365* giorno della prima
sottoscrizione. E' facoltà dell'associato effettuare
atti di liberalità in favore dell'Associazione a
fondo perduto.

Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili per atto tra vivi.

La qualifica di socio Ordinario attribuisce a quest'ultimo, se maggiore d'età e purché i pagamenti delle quote associative siano in regola, il diritto alla partecipazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e il diritto all'elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio Sostenitore non attribuisce il diritto alla partecipazione e all'elettorato attivo e passivo né in sede di Assemblea Ordinaria né in sede di Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 14. I soci possono incorrere nella decadenza dalla qualità di socio:

- per recesso o dimissioni;
 - per morte;
 - per mancato rinnovo entro il termine di cui sopra
- Le dimissioni e/o il recesso dovranno essere formalmente manifestati a mezzo raccomandata e produrranno effetti immediati dalla data di ricezione della comunicazione.

Il socio potrà altresì essere escluso dall'Associazione:

- per aver comunque nociuto agli interessi e al prestigio dell'Associazione;
- per aver posto in essere una condotta morale disdicevole e turpe;

- per aver posto in essere comportamenti espliciti o velati in contrasto con quanto previsto e disposto con lo Statuto, ovvero con le delibere Assembleari ovvero con le disposizioni del Consiglio Direttivo, ovvero con il Regolamento Interno.

L'esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, sarà comunicata con la motivazione all'interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione il socio potrà opporsi nel corso della successiva Assemblea Ordinaria dei soci.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi, sussistendone i presupposti, che la posizione del socio possa essere nuovamente rivalutata, il Consiglio Direttivo deciderà nel merito entro dieci giorni, comunicando la decisione all'interessato.

I soci decaduti o esclusi potranno essere riammessi presentando una nuova domanda di ammissione e dovranno corrispondere una nuova quota associativa anche se la richiesta avvenga nel corso dello stesso anno solare di espulsione e/o di decadenza dalla qualità di socio. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 15. Sono organi dell'Associazione di Promozione Sociale MAESTR'ALE:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 1

ARTICOLO 16. L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso d'assenza, dal Consigliere anziano, o in difetto da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30/04 per:

- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno decorso;
- stabilire l'ammontare dei contributi annuali, della quota di ammissione e di altre eventuali contribuzioni dei soci;
- deliberare su eventuali altri argomenti iscritti all'ordine del giorno o proposti in Assemblea, salvo quelli di competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e straordinaria potrà avvenire secondo le seguenti modalità alternative: a mezzo mail, sms, lettera ordinaria, brevi manu. La convocazione verrà anche esposta nella pagina iniziale del sito dell'Associazione e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, e presso la sede sociale

almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ARTICOLO 17: Alle Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, potranno prendere parte, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il versamento dei contributi annuali, così come disciplinato dall'art.10 e art.12 del presente Statuto. Il socio con diritto di voto, impossibilitato a intervenire alle Assemblee, può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio esplicitamente designato. Nessun socio può essere depositario di più di una delega.

ARTICOLO 18. Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando il numero dei soci aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati, non sia inferiore al 50% + 1 dei soci aventi diritto al voto; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni vengono comunque prese a maggioranza dei votanti presenti.

ARTICOLO 19. Alle Assemblee convocate per modificare lo Statuto si applicano gli stessi quorum di cui all'art. 18, oltre al voto unanime del Consiglio Direttivo.

Il processo verbale di ciascun'Assemblea è redatto da un membro del Consiglio Direttivo o da un socio designato allo scopo dall'Assemblea e resterà depositato presso la sede legale nei successivi quindici giorni alla seduta.

ARTICOLO 20. Il Consiglio Direttivo, composto da un massimo di sei membri, elegge al suo interno le cariche sociali.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale che abbiano fatto parte dell'Associazione in qualità di Socio Ordinario o Sostenitore da almeno un anno.

Il primo Consiglio Direttivo è stato costituito dai soli soci Fondatori i quali hanno ricoperto le cariche elettive di Presidente, Vice Presidente e Segretario Generale con funzioni di Tesoriere. Gli altri membri sono stati eletti alla prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo dura in carica anni tre. Le elezioni si devono svolgere prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio Direttivo al fine di garantire la nomina del nuovo Consiglio al termine del mandato precedente.

Le eventuali vacanze delle suddette cariche sono colmate a cura del Presidente con altri membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione MAESTR'ALE e viene scelto tra i soci Ordinari.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci e, in accordo con i membri del Consiglio Direttivo, sceglie i collaboratori, il Segretario Generale, il Tesoriere. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni ogniqualevolta questi ne sia impedito e su delega dello stesso.

ARTICOLO 22. Il Consiglio Direttivo può nominare, attribuendo loro specifica delega, coloro i quali avranno il potere per la gestione di determinati affari o attività varie; detti soggetti agiranno in nome e per conto dell'Associazione e saranno investiti di ogni potere decisionale in merito alle iniziative da assumere nei limiti della delega conferita e in coerenza con il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione. Tali incarichi hanno carattere temporalmente limitato e possono prevedere solo un rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutarî, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione;

- formula il programma annuale dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone le relazioni da presentare all'Assemblea relativamente all'attività svolta;
- predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario nel rispetto di corretti principi contabili;
- delibera l'accettazione di lasciti, donazioni e contribuzioni varie;
- propone all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento Interno o le eventuali modifiche dello Statuto Sociale;
- stabilisce la data delle convocazioni delle Assemblee e predispone il relativo ordine del giorno;
- accetta o rifiuta le domande di ammissione o le dimissioni dei soci.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità dei voti prevale quella presa con il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 (una) volta l'anno ed è di regola presieduto dal Presidente; in caso d'impedimento da parte di quest'ultimo le sue funzioni saranno rilevate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

ARTICOLO 23. Il Segretario Generale si occupa del verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e

svolge tutte quelle funzioni che il Presidente non ritenga opportuno affidare ad altri.

ARTICOLO 24. Il Tesoriere si occupa altresì della parte amministrativa dell'Associazione; tiene i rapporti con Istituti di Credito, compila il rendiconto, corredandolo di tutti i documenti giustificativi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25: L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo proroga deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.



ARTICOLO 26: Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili. Nessuna carica è retribuita.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 27: Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire per:

- inattività dell'Associazione;
- mancanza della pluralità dei soci;
- impossibilità al raggiungimento dello scopo sociale;
- su delibera dell'Assemblea;

ed in tutti casi previsti dalla Legge.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ARTICOLO 28. Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.

ARTICOLO 29. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

